



IL CEDOLINO STIPENDIALE

Piccola guida per facilitarne la lettura – SESTA PARTE

Nella precedente dispensa abbiamo parlato delle ritenute previdenziali, che sono il primo prelievo sulla nostra retribuzione lorda effettuato dal datore di lavoro (il “sostituto d’imposta”).

Riassumendo, l’ammontare delle trattenute è composto:

- relativamente alla retribuzione fissa e continuativa: dal 2% dello stipendio ai fini della liquidazione, dall’8,80% di accantonamento pensionistico e dallo 0,35% come contributo al fondo credito, per un totale pari all’11,15% (2 + 8,80 + 0,35);
- per le competenze accessorie (straordinari, FRD, ecc.), invece, il totale è del 9,15% (8,80 + 0,35), visto che queste voci sono pensionabili, ma non inserite nella liquidazione, e quindi non sono assoggettate alla trattenuta del 2%.

Ciò che avanza dopo questa prima sottrazione diviene “imponibile fiscale”, cioè il valore sul quale viene calcolato il tributo. Dunque, il secondo prelievo che sarà effettuato in busta paga corrisponderà alle imposte sul reddito (IRPEF: Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche).

Immediatamente sotto il riquadro delle ritenute previdenziali, infatti, troviamo il dettaglio delle ritenute fiscali, che appare come segue:

FISCALI	④ Imponibile	⑤ Aliquota	⑥ Importo
① IRPEF ad aliquota massima	- ' - ' -	- ' -	- ' -
② IRPEF ad aliquota media	- ' - ' -	- ' -	- ' -
③ IRPEF ad aliquota progressiva	- ' - ' -	- ' -	- ' -
Totale detrazioni			- ' -
Totale ritenute fiscali al netto delle detrazioni			- ' -

Notiamo subito che sono elencate tre voci IRPEF, ad aliquota massima, media e progressiva (punti n. 1, n. 2 e n. 3), corrispondenti a valori di “imponibile” (punto n. 4) diversi, e ad “aliquote” (punto n. 5), anch’esse differenti.

Chiariamo il significato di tutto ciò.

Il sistema fiscale italiano è stabilito dall’art. 53 della Costituzione (“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”). La “progressività” consiste nel gravare maggiormente sui redditi via via più elevati, sui quali saranno applicate imposte proporzionalmente più alte.

Per raggiungere l’obiettivo della progressività, il meccanismo attualmente in uso si basa sulle “aliquote per fasce di reddito”, cioè sulla suddivisione dell’imponibile di ciascun contribuente in “scaglioni” tassati ognuno ad una certa percentuale, crescente con l’aumentare del reddito.

La seguente tabella è tratta dalle istruzioni del 730:

CALCOLO DELL’IRPEF

REDDITO (per scaglioni)	ALIQUOTA (per scaglioni)	IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI
fino a euro 15.000,00	23	23% sull’intero importo
oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00	25	3.450,00 + 25% parte eccedente
oltre euro 28.000,00 e fino a euro 50.000,00	35	6.700,00 + 35% parte eccedente
oltre euro 50.000,00	43	14.400,00 + 43% parte eccedente



Applicando questa tabella, un reddito di 15.000 euro annui è tassato al 23%, e l'imposta ammonta a 4.350 euro (15.000 x 23%). Un reddito di 24.000 euro annui (secondo scaglione, da 15.000 a 28.000) sarà tassato così: 3.450 (il massimo dello scaglione precedente) più il 25% di 9.000 (la parte eccedente di 15.000), cioè 3.450 + 2.250 = 5.700 euro. E così via.

Il reddito del contribuente da 24.000 euro viene dunque tassato per una parte al 23% e per un'altra al 25%. La sua "aliquota massima" (quella al punto n. 1 del cedolino, colonna al punto n. 5) sarà proprio il 25%.

Questa doverosa premessa serve a comprendere come funziona il metodo utilizzato da NoiPA per calcolare la ritenuta IRPEF mese per mese.

La tabella degli scaglioni qui sopra si riferisce ai valori annui dei redditi e delle imposte. Per calcolare le tasse su base mensile, tutti i valori reddituali vanno divisi per 12.

Per esempio:

1° scaglione: fino a 1.250 (15.000 : 12) , tassato al 23%

2° scaglione: oltre 1.250 fino a 2.333 (28.000 : 12), imposta di 287,50 (3.450 : 12) + il 25% per la parte oltre 1.250 eccetera

Per un reddito di 2.000 euro lordi mensili (corrispondenti a 24.000 euro annui) il calcolo della trattenuta è questo:

- scaglione di appartenenza: il secondo, da 1.250 a 2.333,33;
- parte eccedente il limite inferiore dello scaglione: 750 euro (2.000 – 1.250);
- imposta base dello scaglione: 287,50;
- imposta per la parte eccedente: 25% di 750, cioè 187,50;
- imposta totale: 287,50 + 187,50 = 475 euro al mese.

Tutte le somme derivanti dalle "competenze fisse" (Stipendio tabellare, IIS, Differenziale, ecc.), al netto delle ritenute previdenziali, sono assoggettate a questo procedimento. Il relativo valore imponibile e l'imposta che ne deriva si trovano nella terza riga "IRPEF ad aliquota progressiva" (punto n. 3), nelle colonne, rispettivamente, di cui ai punti n. 4 e n. 6.

Sottolineiamo che il metodo descritto viene applicato solo alle competenze fisse, cioè alla parte di stipendio corrisposta continuativamente, quella che è raramente soggetta a variazioni (il più delle volte solo per effetto delle decurtazioni per i primi 10 giorni di malattia).

Alle "competenze accessorie", invece, viene applicata direttamente l'aliquota "massima", cioè quella percentuale indicata nello scaglione nel quale si colloca il nostro stipendio, e che - ripetiamo - nel cedolino si trova nella colonna di cui al punto n. 5 in corrispondenza della prima riga (punto n. 1).

Anche la tredicesima viene trattata allo stesso modo: esaminando il cedolino di dicembre, scopriamo che, mentre lo stipendio di dicembre è assoggettato alla aliquota IRPEF "progressiva" (riga n. 3), la base imponibile della tredicesima (colonna n. 4), si trova nella riga n. 1, e sconta l'aliquota "massima" di colonna 5.

Apriamo una parentesi con una precisazione: alcuni colleghi hanno espresso qualche perplessità sull'espressione "aliquota massima", equivocandone il significato col timore che una quota del trattamento economico fosse sottoposta ad una sorta di "super tassazione". Non è così: si tratta solo di un'espressione sbrigativa, che definisce semplicemente l'aliquota applicata alla parte dello stipendio che eccede il valore iniziale dello scaglione di appartenenza.

NoiPA non applica il criterio della progressività sulle competenze accessorie perché tali voci (principalmente riferite a straordinari e banca ore) si vanno ad "aggiungere" alle competenze fisse, e quindi il loro ammontare non può che rientrare nell'ultimo scaglione in cui è frazionato lo stipendio mensile di ciascuno di noi.

Essendo ricomprese nella "parte eccedente", vengono pertanto assoggettate all'aliquota fiscale di quello scaglione. Inoltre, se nel corso dell'anno le somme accessorie fanno sì che il reddito complessivo raggiunga il massimo dello



CONFSAIUNSAINTERNO

Coordinamento Nazionale Ministero Interno



ORGOGLIOSI DI ESSERE AUTONOMI

scaglione, NoiPA automaticamente adegua questa “aliquota massima” al valore dello scaglione successivo (per esempio passando dal 25% al 35% per chi in corso d’anno percepisce competenze accessorie tali da far superare il limite dei 28.000 euro annui).

Questo meccanismo, per quanto complesso possa apparire, serve ad evitare che le trattenute mensili vengano sottostimate rispetto a quello che sarà dovuto in base al totale del reddito annuo, e che, di conseguenza, il “conguaglio fiscale”, cioè il pareggio dei conti tributari effettuato nel cedolino di febbraio, si riveli una vera e propria “mazzata” a nostro carico.

La questione dell’IRPEF “ad aliquota media” (punto n. 2 dell’esempio di cedolino all’inizio di questa dispensa) è totalmente diversa, e riguarda gli arretrati riferiti ad anni precedenti.

Come abbiamo visto nella quarta dispensa, che parlava degli arretrati, NoiPA distingue le voci relative all’anno in corso (individuate con la sigla “AC”) dalle spettanze degli anni precedenti (“AP”).

Ora comprendiamo una prima ragione di questa distinzione: mentre il discorso di “aliquota progressiva” e di “aliquota massima” riguarda le competenze dell’anno in corso, l’aliquota “media” è destinata solo a calcolare le tasse sulle voci relative agli anni passati, che tecnicamente si definiscono “redditi a tassazione separata”.

In poche parole, quando si percepiscono arretrati a seguito di adeguamenti stipendiali (nuovo contratto con decorrenza retroattiva, progressione economica, conguagli vari, ecc.), e anche nel caso del FRD, ciò che si “incassa” oggi è stato “maturato” nell’anno o negli anni precedenti. Questi arretrati hanno una valenza di “una tantum” (cioè di entrata non periodica), e il Fisco, riconoscendo che se fossero ricompresi nel totale del reddito complessivo causerebbero una tassazione troppo onerosa, li “spalma” sui due anni precedenti, tassandoli ad una aliquota media (che troviamo in colonna 5), che risulta inferiore alla “massima” che abbiamo visto prima.

Inoltre, questa tassazione “separata” si esaurisce con la trattenuta in busta, nel senso che i redditi arretrati non devono essere dichiarati nel 730 o nel modello “Persone Fisiche” e non generano ulteriori imposte da pagare.

Tornando al cedolino stipendiale, poiché il pagamento degli arretrati è più un’eccezione che una regola, la riga dell’aliquota media normalmente non è compilata: per esempio, nel recente cedolino di marzo 2023, le colonne 4 e 6 sono lasciate in bianco, perché non ci sono arretrati, mentre negli scorsi cedolini di aprile 2022 (pagamenti vari), giugno 2022 (pagamenti vari) e novembre 2022, troviamo gli arretrati, rispettivamente, della perequazione dell’Indennità di Istituto, dell’adeguamento del nuovo CCNL e del pagamento del FRD 2021.

Tutto ciò che abbiamo visto in questa dispensa riguarda la cosiddetta “imposta lorda”.

Nel prossimo comunicato parleremo delle “detrazioni di imposta”, cioè delle voci presenti in busta paga che rappresentano un “correttivo” alla tassazione dello stipendio e consentono la riduzione delle imposte a carico del dipendente.

Nei prossimi giorni pubblicheremo un altro vademecum informativo su altre sezioni della busta paga.

Chi desiderasse consultare le parti precedenti potrà trovarle sul nostro sito:

www.confisalunsainterno.org